

COMUNITA' MONTANA "MONTI PICENTINI" - STATUTO - Approvato con Delibera di Consiglio Generale n. 06 del 24.03.2009.

TITOLO I

Principi

Art. 1

1. La Comunità Montana "Monti Picentini", ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n.12 del 30.09.2008 e della L.R. n. 20 dell'11.12.2008, è costituita dai seguenti Comuni: Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano e S.Cipriano Picentino.

2. Ha sede nel Comune di Giffoni Valle Piana in località Santa Maria a Vico, nonché una sede di rappresentanza nel Comune di Montecorvino Rovella. Si individuano e indicano due presidi distaccati: rispettivamente nei Comuni di Acerno e Castiglione del Genovesi. Il presidio di Acerno svolge, tra l'altro, la funzione di coordinamento e raccordo con l'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, che ha una sede istituzionale nel medesimo Comune. Il presidio di Castiglione del Genovesi si caratterizza per la funzione prettamente gestionale.

3. E' unione di Comuni, Ente Locale, costituito da Comuni montani e parzialmente montani, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 1 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e art. 2 L.R. n. 12/2008, per l'esercizio delle funzioni proprie e di funzioni conferite, nonché per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

TITOLO II

Autonomia normativa

Art. 2

Finalità ed obiettivi

1. La Comunità Montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente. A tal fine realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo. La Comunità Montana, altresì, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità Montana inoltre concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

2. La Comunità Montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata. Esercita altresì ogni altra funzione conferita dalle province e dalla regione, in particolare quelle di cui alla legge regionale 4 novembre 1998, n. 17.

In particolare:

a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali;

b) esercita le funzioni ed i servizi comunali ad essa delegati che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata.

c) In modo particolare essa gestisce per conto dei Comuni di Giffoni Valle Piana, Acerno, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Castiglione del Genovesi, S. Cipriano Picentino e San Mango Piemonte la funzione associata di SUAP, ai sensi del D.P.R. 447/98, modificato dal D.P.R. 440/2000.

d) Gestisce i servizi sociali essendo sede distaccata del Piano Sociale di Zona Irno – Picentini ai sensi della legge 328/2000.

e) E' socia del G.A.L. "Irno-Picentini".

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.
2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Art. 4

Segni distintivi

1. La Comunità Montana ha un proprio "Logo e Gonfalone".
2. Il Logo è di forma circolare e riproduce la piccola cima del Nigro posta "in cuore" fra due arti dei due versanti più alti dei monti, al di sopra del cielo entro cui volteggia l'aquila reale.
3. Il Regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio della Comunità Montana e le relative modalità.

Art. 5

Funzioni

1. La Comunità Montana "Monti Picentini" adotta la programmazione come metodo democratico di governo:
 - a) assicura la trasparenza dell'attività amministrativa informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità;
 - b) garantisce un uso sociale del patrimonio montano;
 - c) sottopone a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale il proprio operato;
 - d) sottopone ad una costante verifica lo stato del territorio e della comunità al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e per prevenire forme di degrado e di disgregazione;
 - e) promuove e tutela le attività economiche locali e la valorizzazione di prodotti tipici. Particolare tutela è rivolta alla nocciola "Tonda" di Giffoni IGP, così riconosciuta, ai sensi del Regolamento CE n. 2081/92, con atto pubblicato sulla GUCE del 27.11.97; all'olio delle "Colline Salernitane" D.O.P. così riconosciuto, ai sensi del Regolamento CE n. 2081/92, con atto pubblicato sulla GUCE del 5.9.97. Particolare tutela è riconosciuta altresì alla mela annurca e alla castagna, in corso di riconoscimento presso l'U.E.
2. Nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione Regionale, promuove, coordina ed indirizza l'attività di tutti gli Enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne indirizza gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali, nel rispetto delle vocazioni naturali del territorio.
3. Sulla base di programmi di intervento svolge un'azione amministrativa in collaborazione con i Comuni promuovendo, coordinando, nonché realizzando opere di rilevante interesse. Tale attività sarà svolta nel settore economico, sociale e culturale.
4. Esercita le funzioni attribuite dalla legge ed attua gli interventi speciali per la montagna, stabiliti dall'Unione Europea, dalle Leggi regionali e dalle Leggi Statali.
5. Adotta piani pluriennali di opere ed interventi ed individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi e lo sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
6. Concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, tenuto conto della normativa vigente, statale e regionale, per le aree protette.
7. Adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il suo aggiornamento, secondo le procedure previste dalla legge regionale 1.9.94 n. 31, per realizzare, in particolare, la tutela dell'ambiente e le finalità indicate dall'art. 7 della legge 31.1.94 n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Promuove inoltre l'esercizio associato di funzioni e servizi, propri e dei Comuni o a questi delegati dallo Stato e dalla Regione, ed esercita ogni altra funzione ad essa delegata dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione privilegiando anche il trasferimento delle funzioni per settori organici, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
- c) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
- d) organizzazione del servizio di Polizia Municipale;
- e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei Comuni montani;
- f) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.
9. Concorre al perseguimento e all'attuazione delle politiche giovanili con l'istituzione di uno specifico assessorato e la realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani e il loro inserimento sociale, culturale e professionale.
10. Promuove, nell'ambito del suo territorio e d'intesa con i Comuni ed altri Enti interessati, la gestione del patrimonio forestale, mediante apposite convenzioni tra i proprietari.
11. Promuove la costituzione di Consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata.
12. Individua idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuove in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli art.li 71 e seguenti del R.D. 13.2.33 n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle Regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.
13. Promuove la partecipazione delle popolazioni, delle organizzazioni di categoria delle Associazioni e degli Enti della zona montana.
14. Promuove ed attiva iniziative delle popolazioni, nel settore del Turismo e dell'Agriturismo montano. Favorisce lo sviluppo dell'area di tutela del "Parco dei Monti Picentini".
15. Può, a norma dell'art. 6 comma 2 della Legge 3.12.71 n. 1102, delegare agli altri Enti, di volta in volta, le realizzazioni di programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
16. Promuove, al fine di consentire la crescita del comprensorio, lo scambio di esperienze professionali, economiche, sociali, culturali, con altre realtà.
17. Riconosce e sostiene le iniziative aventi valenza culturale sovracomunale notevole ed in particolare il "Giffoni Film Festival" di cui è membro del Consiglio d'Amministrazione con voto consultivo . Particolare riconoscimento è attribuito inoltre all'Osservatorio Astronomico "Camillo Gloriosi" di Montecorvino Rovella.
18. La Comunità Montana può svolgere ogni altra attività non espressamente attribuita dalla legge ad altri Enti.
19. La Comunità Montana, nell'espletamento dei suoi compiti e dei fini istituzionali:
- a) può delegare, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle proprie funzioni ad altri Enti, che operano sul territorio, secondo la competenza;
- b) può sostituire nell'esecuzione di opere, le persone fisiche, gli Enti ed altre persone giuridiche inadempienti;
- c) può assumere funzioni proprie dei Comuni che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata;
- d) può essere destinataria di deleghe di funzioni amministrative da parte dello Stato e della Regione.

TITOLO III

Ordinamento Istituzionale

Art. 6

Organi dell'Ente

1. Ai sensi del Capo III della L.R. n. 12/08 e s.m.e.i. gli Organi di Governo dell'Ente sono:
- a) Il Consiglio Generale;
- b) La Giunta Esecutiva;
- c) Il Presidente;

Art. 7

Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri dei rispettivi Comuni.
2. Il Consiglio Generale dura in carica 5 anni con decorrenza dalla data di insediamento. Quarantacinque giorni prima della scadenza i Comuni partecipanti provvedono al suo integrale rinnovo.
3. I rappresentanti dei Comuni restano in carica non oltre la scadenza del Consiglio Generale.
4. Se alla data di scadenza del Consiglio Generale uno o più Comuni non hanno ancora proceduto alla individuazione del proprio rappresentante, il rappresentante in seno al Consiglio Generale, fino all'effettiva nomina, è individuato nella persona del Sindaco. I predetti Comuni procedono alla individuazione del proprio rappresentante comunque entro trenta giorni dalla scadenza del Consiglio Generale.
5. In caso di rinnovo dei Consigli Comunali, la comunicazione del relativo rappresentante in seno al Consiglio Generale della Comunità è effettuata dopo la prima seduta utile del rinnovato Consiglio Comunale.
6. I rappresentanti nominati in occasione dei rinnovi dei Consigli Comunali restano in ogni caso in carica non oltre la scadenza del Consiglio Generale.
7. In caso di rinnovo dei Consigli Comunali di almeno la metà dei Comuni partecipanti si procede all'integrale rinnovo del Consiglio Generale.
8. I rappresentanti dei Comuni, se scelti fra i consiglieri comunali perdono tale qualità quando perdono la qualità di consigliere comunale per qualsiasi causa.
9. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme di cui al titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 267/2000; in ogni caso costituisce causa di ineleggibilità la sussistenza della condizione di dipendente della Comunità Montana o dei Comuni ad essa appartenenti.
10. Nel caso di cui al comma 8 i relativi Comuni procedono entro trenta giorni alla individuazione di un nuovo rappresentante.
11. Nel caso in cui nei confronti di un rappresentante di un Comune intervenga una delle condizioni di sospensione di diritto di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune procede entro trenta giorni alla individuazione di un nuovo rappresentante.
12. Nei casi in cui allo scioglimento del Consiglio Comunale consegua la nomina di un Commissario Straordinario ai sensi del comma 3 dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000, o nei casi di nomina della commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il Commissario o il Presidente della commissione diviene automaticamente componente del Consiglio Generale della Comunità.
13. Nei casi in cui il Prefetto proceda, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento di cui al comma 12, alla nomina di un Commissario, il rappresentante del Comune interessato conserva la rappresentanza in seno al Consiglio Generale sino alla nomina da parte del Presidente della Repubblica del Commissario Straordinario o della Commissione Straordinaria di cui agli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000.
14. Il Consiglio Generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Generale. Il Presidente e la Giunta, decaduti per effetto della scadenza del Consiglio Generale, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi nella prima seduta del rinnovato Consiglio Generale.
15. Il funzionamento del Consiglio Generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità Montana.
16. E' incompatibile con la carica di consigliere della Comunità Montana chi partecipa all'attività o al controllo della medesima, al di fuori del mandato politico.
17. In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del Consiglio della Comunità Montana, i Consigli Comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
18. In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141 del T.U.EE.LL. 267/2000, i consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano a ricoprire la carica presso la Comunità Montana, fino all'acquisizione degli atti di nomina dei successori.

Art. 8

Status dei Consiglieri

1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Generale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti di cui fanno parte, nonché di mantenere nei casi specificatamente previsti dalla legge, il segreto d'ufficio.

Art. 9

Diritti e poteri

1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il diritto di iniziativa per tutti gli atti che rientrano della competenza del Consiglio Comunitario e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Hanno, altresì, il diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, e da quelli di Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Società dipendenti o collegati, tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Il regolamento disciplina modi e forme per l'attuazione di tali diritti.
4. Il Consiglio Generale, su proposta della Giunta Esecutiva, può conferire ai consiglieri della Comunità Montana, incarichi speciali concernenti materie e questioni specifiche, con obbligo di riferire al Consiglio entro un certo termine e con diritto di rappresentare la Comunità Montana all'esterno nell'espletamento dell'incarico.
5. La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Presidente che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 10

Dimissioni

1. Il consigliere della Comunità Montana, che intende dimettersi dalla carica, deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al Sindaco del Comune di appartenenza, con contestuale comunicazione al Presidente della Comunità Montana.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dalla data di presentazione al Protocollo del Comune.

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.
2. Il Consiglio Generale elegge nella prima seduta, nel proprio seno, il presidente della Comunità Montana con le modalità stabilite dal presente Statuto.
3. Il Consiglio Generale delibera sui seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto ed i Regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di competenza della Giunta, per il quale esprime solo i criteri direttivi;
 - b) il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico, i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi annuali operativi di attuazione;
 - c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) qualsiasi decisione in tema di esercizio associato di funzioni comunali comprese le eventuali convenzioni con altre amministrazioni pubbliche per la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Generale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o di altri Funzionari;
 - g) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito territoriale della Comunità Montana da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del Presidente e della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - h) la contrazione di mutui e i relativi piani finanziari;
 - i) qualsiasi atto che non rientri nell'ordinaria amministrazione.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta e sono sottoposte a ratifica del Consiglio Generale nella sua prima seduta da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 12

Regolamento interno

1. Per il funzionamento degli organi istituzionali della Comunità Montana, il Consiglio Generale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro 180 giorni, dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 13

Presidenza seduta insediamento consiglio

1. La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente del Consiglio Generale come meglio specificato di seguito.

Art. 14

Sessioni e convocazioni del consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sedute Ordinarie e d'Urgenza.
2. La convocazione del Consiglio Generale è disposta dal Presidente con avviso scritto, da notificare al Comune di appartenenza, almeno tre giorni prima per le sedute Ordinarie, contenente il luogo, la data, l'ora d'inizio della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. In casi di urgenza, i termini sono ridotti a 24 ore e la convocazione può avvenire per mezzo telegrafico o posta elettronica.
3. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio Generale in giorni successivi anche non consecutivi.
4. L'Ordine del Giorno è pubblicato all'Albo Pretorio contemporaneamente all'invio ai Consiglieri generali.
5. Il Consiglio Generale può svolgersi in sede decentrata presso la sede dei singoli Comuni, previa delibera della Giunta Esecutiva, e su richiesta delle Amministrazioni Comunali, facenti parte del territorio, per discutere questioni specifiche e rilevanti delle realtà comunali.

Art. 15

Validita' delle sedute consiliari

1. Il Consiglio Generale è valido se intervengono almeno 4 consiglieri. Per l'approvazione di una proposta deve riportare almeno la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 16

Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti, iscritti all'Ordine del Giorno, sono depositati presso la Segreteria della Comunità Montana il giorno prima della data della seduta consiliare. Inoltre l'Ordine del Giorno sarà trasmesso alle Segreterie dei Comuni membri per darne pubblicità.
2. I Consiglieri hanno il diritto di prendere visione di tali atti e dei precedenti verbali consiliari.

Art. 17

Consulta delle autonomie locali

1. E' istituita la Consulta delle Autonomie Locali, con funzioni consultive sulle materie di particolare rilevanza riguardanti l'assetto territoriale, la programmazione annuale e la forestazione, organismo che, su espressa richiesta del Presidente, può partecipare alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto. Della Consulta fanno parte, oltre ai rappresentanti dei Comuni della Comunità Montana anche i rappresentanti dei Comuni di San Mango Piemonte e Montecorvino Pugliano per meglio rappresentare, in un comprensorio unico, l'assetto della zona dei Picentini.
2. Tale Organismo è formato da 18 componenti, due per ogni comune membro, uno di maggioranza e uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 18

Deliberazioni

1. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
2. Le sedute del Consiglio Generale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalle leggi e dal regolamento.
3. Le votazioni sono palesi, ivi comprese quelle per l'elezione del Presidente della Comunità Montana , della Giunta Esecutiva, per la revoca degli Assessori e per la mozione di sfiducia.
4. Le deliberazioni saranno prese a scrutinio segreto solo nei casi riguardanti persone, nei casi specifici previsti dal regolamento, ovvero di elezioni mediante schede.
5. Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Dal computo dei votanti sono esclusi i consiglieri che dichiarano di astenersi; tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale di deliberazione dell'argomento.
6. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio Generale e dal Segretario.

Art. 19

Commissioni permanenti

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti consultive:

- a) Programmazione, Bilancio, Attività Produttive, Pianificazione Territoriale;
- b) Agricoltura, Forestazione, Bonifica Montana, Ambiente, Territorio e Protezione Civile;
- c) Turismo, Attività Politiche Sociali e Culturali;
- d) Politiche Giovanili e Formazione Professionale.

Ogni Commissione è composta da n. 5 componenti. Il Presidente è individuato tra i membri del Consiglio Generale, mentre gli altri 4 sono scelti tra i membri della Consulta delle Autonomie Locali dei quali 2 membri in rappresentanza della maggioranza e 2 membri in rappresentanza della minoranza. 2. Compito delle Commissioni Consiliari permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Il Regolamento del Consiglio Generale disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) nomina del Presidente delle Commissioni;
- b) procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi della Comunità;
- c) procedure per l'espressione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 20

Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può costituire, nel suo seno, Commissioni temporanee o speciali su aspetti o episodi specifici dell'attività amministrativa della Comunità Montana. Alla Commissione temporanea è assegnato un termine entro il quale dovrà riferire al Consiglio, con relazione scritta.

CAPO II

Art. 21

Composizione della giunta esecutiva

1. Il Consiglio Generale elegge tra i propri componenti la Giunta con le modalità stabilite dal presente Statuto.
2. La Giunta è composta, oltre che dal Presidente della Comunità che la presiede, da un numero di due Assessori.
3. I componenti la Giunta conservano la qualità di componenti il Consiglio Generale.

Art. 22

Elezioni

1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva della Comunità Montana sono eletti dal Consiglio entro 30 giorni dalla data in cui si è determinata la vacanza, sulla base di un Documento Programmatico nel quale, oltre

agli indirizzi di politica amministrativa, sia contenuto l'elenco nominativo degli Assessori, e del Vice Presidente.

2. Il Presidente può assegnare le deleghe agli Assessori ed ai Consiglieri, dandone tempestiva comunicazione ai capigruppo e al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. Il Documento Programmatico deve essere depositato presso la Segreteria della Comunità Montana, a disposizione dei Consiglieri, almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza consiliare.

4. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Esecutiva ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, adottanti e adottati, affini entro il 3° grado del Presidente o di un altro componente della Giunta.

Art. 23

Il Presidente - Il Vice Presidente

1. Il Presidente è il capo dell'esecutivo della Comunità Montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza di sovrintendenza e di alta amministrazione.

2. Il Presidente della Comunità Montana promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

3. In particolare il Presidente:

a) ha la rappresentanza generale della Comunità Montana;

b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica;

c) coordina l'attività della Giunta Esecutiva;

d) impartisce direttive al Segretario Generale - direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;

e) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi informazioni e atti anche riservati;

f) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Generale - direttore, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;

g) compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità Montana;

h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla Comunità Montana;

4. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7.8.90 n. 241.

5. Compie tutti gli atti che la legge gli attribuisce.

6. Il vice Presidente è l'assessore all'uopo designato dal Presidente. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.

Art. 24

Dimissioni del Presidente e Assessori - Decadenza

1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del presidente della comunità montana, o di un numero di componenti la giunta superiore alla metà di quanto previsto all'articolo 22, comportano la decadenza dell'organo esecutivo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio Generale, convocato dal componente più anziano di età, procede entro trenta giorni alla nomina dei nuovi organi.

3. In caso di impedimento transitorio il presidente della comunità montana è sostituito dal vicepresidente, o dal componente la Giunta più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, fino all'effettiva nomina dei nuovi organi, il componente il Consiglio Generale più anziano di età assume la rappresentanza legale dell'Ente e l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione.

5. Negli altri casi di cui al comma 1, il presidente, limitatamente alla rappresentanza legale ed agli atti di ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

Art. 25

Revoca degli Assessori

1. Il Presidente può proporre al Consiglio la revoca di uno o più Assessori, sulla base di una richiesta motivata che contenga altresì l'indicazione dei sostituti.

2. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 26

Responsabilità della Giunta e Sfiducia Costruttiva

1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva sono responsabili dell'attività svolta di fronte al Consiglio.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una o più proposte del Presidente o della Giunta non comporta obblighi di dimissioni.
3. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia costruttiva.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 4 Consiglieri e viene messa in discussione non prima dei 10 giorni e non oltre 30 dalla data della sua presentazione. La stessa deve contenere le dichiarazioni programmatiche e l'indicazione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
5. Il Consiglio Generale può votare la sfiducia nei confronti anche di un singolo Assessore, sulla base di una mozione motivata sottoscritta da almeno 4 Consiglieri e presentata al Presidente. La mozione è discussa e votata nel primo Consiglio utile successivo alla sua presentazione e comunque entro 30 giorni, in seduta da convocarsi appositamente. Nei successivi 30 giorni il Consiglio Generale provvede all'integrazione.

Art. 27

Competenza della Giunta

1. La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione e gestione non espressamente riservati o attribuiti dalla Legge o dalle norme del presente Statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale e ai Responsabili dei Servizi. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio curando in particolare la redazione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo e degli schemi dei regolamenti dell'Ente.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria gestione e sugli indirizzi operativi:
 - a) allegando apposita relazione di sintesi dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nell'anno precedente, in sede di presentazione del bilancio consuntivo;
 - b) illustrando, in sede di discussione e di approvazione del Bilancio Preventivo, le priorità di impegno, gli obiettivi e le indicazioni propositive per l'anno successivo, nonché le eventuali modifiche, rispetto al documento programmatico presentato in sede di elezione.

Art. 28

Norme per il funzionamento della Giunta

1. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana senza particolari formalità, anche per via telefonica.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 29

Indennità

1. Ai componenti del Consiglio Generale spetta un gettone di presenza per le sedute nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 2 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Al presidente della comunità montana ed agli assessori spetta l'indennità di funzione nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 8, lett. c), dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come rideterminata dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Si applica in ogni caso il divieto di cumulo delle indennità di cui al comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO IV

Ordinamento amministrativo Uffici

Art. 30

Organizzazione Strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali per assicurare l'espletamento delle attività istituzionali, compiti assegnati e funzioni delegate.
2. L'organizzazione della Comunità Montana è basata sulla integrazione intersettoriale in modo da assicurare:
 - a) il coordinamento organico e permanente tra le unità organizzative;

- b) la corrispondenza dell'unità organizzativa alle materie e agli obiettivi di intervento omogeneo;
 - c) il collegamento tra programmazione e intervento, pur nella specificità degli apporti di ciascuna funzione specialistica;
 - d) lo sviluppo della professionalità dei singoli lavoratori, attraverso il lavoro di gruppo, la individuazione dei compiti, la mobilità, l'integrazione disciplinare dei singoli apporti, la flessibilità della struttura;
3. Al fine di assicurare la economicità della gestione e del funzionamento della struttura, la Comunità Montana promuove e favorisce la costituzione di strutture organizzative di natura tecnica, amministrativa e di supporto con i Comuni membri, avvalendosi delle forme associate e di cooperazione previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. L'organizzazione è disciplinata da apposito Regolamento e si ispira a criteri di autonomia e funzionalità e a principi di efficacia ed efficienza.

Art. 31

Il Segretario - Dirigente

1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare che esercita le competenze attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Nelle more dell'individuazione del segretario titolare, le funzioni vengono attribuite dal Presidente secondo procedure analoghe a quelle previste per i Comuni.
2. Il Segretario Generale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficacia della gestione in relazione alla generale azione amministrativa dell'Ente, attraverso il coordinamento dei dirigenti e dei responsabili dei settori interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti affidatigli e, unitamente ai dirigenti e ai responsabili dei settori, degli atti e delle procedure attuative di cui al precedente 1° comma.

Art. 32

Reggenze e Supplenze

1. Qualora si verifichi la vacanza o l'assenza temporanea del Segretario Generale titolare, le funzioni vengono svolte dal Responsabile del Settore Amministrativo / Finanziario.

Art. 33

Personale della Comunità Montana

1. Il personale della Comunità Montana è disciplinato, secondo la legislazione e la normativa in materia, da apposito Regolamento comprendente, tra l'altro, la dotazione organica.
2. La Comunità Montana promuove intese e forme di collaborazione con i Comuni membri per la utilizzazione reciproca di personale per far fronte a particolari esigenze degli Enti e per favorire l'arricchimento professionale del personale medesimo.

Art. 34

Specifiche professionalità

1. Per la definizione o la realizzazione di particolari e specifici compiti e obiettivi ad alto contenuto di professionalità e per i quali non risulti possibile provvedere attraverso le proprie strutture, l'Amministrazione può rivolgersi a collaboratori esterni, ai sensi dell'art. 110 co 6 del D. L.vo n. 267/00 nonché ai sensi dell'23 della L.R. n. 12/08.
2. I tempi, i costi, i soggetti e le procedure per l'affidamento delle collaborazioni esterne sono determinati dagli strumenti di programmazione e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO V

Il principio della cooperazione

Art. 35

Convenzioni

1. Per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi la Comunità Montana può disporre apposite convenzioni con la Regione, la Provincia, i Comuni, Enti Parco ed altri Enti, pubblici e privati.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che determina fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la realizzazione.

Art. 36

Consorzi

1. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.

Art. 37

Accordi di programma

1. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso gli accordi di programma.

Art. 38

La gestione dei Servizi

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni membri, a questi delegate, spetta alla Comunità Montana in attuazione dell'art.5 del presente Statuto.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma avviene nella forma e con le modalità indicate dall'art 5 del presente Statuto.

Art. 39

Funzioni e Servizi Delegati

1. Oltre all'esercizio delle funzioni ed alla gestione dei servizi di cui al precedente articolo, spetta alla Comunità Montana l'esercizio di ogni funzione e servizi ad essa delegati dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

TITOLO VI

Trasparenza, partecipazione e tutela dei cittadini

Art. 40

Partecipazione

1. La Comunità Montana impronta la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, delle organizzazioni sindacali, professionali e di categoria, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa.

Art. 41

Informazione

1. E' istituito il servizio di addetto stampa che, con i mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. Mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
3. Assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano
4. Provvede a conformare l'organizzazione sugli Uffici e Servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
5. Provvede ad informare i singoli Comuni, affinché ne diano pubblicità dell'emanazione degli atti deliberativi di Consiglio e di Giunta (per elencazione).

Art. 42

Accesso

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti, adottati in conformità ad esse, vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e ottenerne copia; l'eventuale diniego deve essere motivato.
4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino temperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art. 43

Associazioni

1. La Comunità Montana favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione economica, sociale e civile di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione dei cittadini. Particolare attenzione è rivolta alle Associazioni Locali "Pro-Loco", in virtù dell'attività dalle stesse svolta nel promuovere il territorio e la cultura nell'ambito dei propri Comuni.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi; possono essere attivate forme di consulta per l'esame dei problemi specifici.
3. Potrà, inoltre, intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi, di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 44

Forum dei giovani

E' istituito presso la struttura dell'Ente il Forum dei Giovani dei Picentini, coordinamento territoriale del Forum e delle Consulte comunali, con sede a Montecorvino Rovella presso il convento di S. Sofia. Esso svolge funzioni di studio, ricerca, informazione, divulgazione, promozione, ed assistenza per i giovani del comprensorio dei Picentini, sì da stimolarne il senso critico e la partecipazione alla vita politica e amministrativa.

Art. 45

Adesioni ad enti ed associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCENM)
2. Essa può, altresì, aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai soli fini istituzionali.

Art. 46

Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative la Comunità Montana può avviare forme diverse di consultazione della popolazione, secondo le procedure stabilite nel regolamento.
2. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, minorili ed associati, formeranno oggetto di attenzione da parte della Comunità Montana, nei modi previsti dal Regolamento.

Art. 47

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria della Comunità che provvederà ad inoltrarle al Presidente. Il Presidente affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi della Comunità competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici ed eventuali contributi esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione nei termini previsti dal Regolamento.

TITOLO VII

Finanza e contabilita'

Art. 48

Principi generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana è stabilito dal T.U. EE.LL. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.
2. La Comunità Montana applica i principi contabili stabilito dall'Ordinamento con apposito Regolamento di Contabilità, secondo modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche.
3. L'organizzazione del Servizio Finanziario sarà disciplinato con il Regolamento di Contabilità.

Bilancio e programmazione

Il bilancio di previsione

Art. 49

Principi del bilancio

1. La Comunità Montana delibera annualmente il Bilancio di Previsione Finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli Enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il Bilancio di Previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il Bilancio di Previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi due titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
7. La Comunità Montana assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 50

Servizio di Tesoreria

1. L'Ente affida il servizio di tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.L. 1.9.93 n. 385.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante gara pubblica sulla base di una convenzione.
3. Il servizio di tesoreria è disciplinato da apposito Regolamento

Art. 51

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore del Conto.
2. Il Revisore viene scelto tra gli iscritti al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.
3. Al Revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.
4. Il Revisore svolge le funzioni di cui al D.L.vo 267/2000.

Art. 52

Forme di controllo economico interno della gestione

1. Con apposito Regolamento di Contabilità sono dettate norme specifiche:
 - a) per la rilevazione economica dei costi per i singoli servizi;
 - b) per la definizione normativa dei rapporti tra Regione ed organi elettivi di governo, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
 - c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore.

Art. 53

Metodologia del controllo interno di gestione

1. L'attuazione del controllo interno della gestione deve essere realizzato mediante: la pianificazione, come processo politico-amministrativo di competenza del Consiglio Comunitario, che consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'Amministrazione, mediante i quali si traducono in mete concretamente conseguibili in bisogni della collettività locale.
2. Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e di lungo periodo e successivamente l'individuazione degli obiettivi in coerenza con detti fini.

Art. 54

Demanio e patrimonio della Comunità Montana

1. La Comunità Montana dispone di un proprio demanio e patrimonio ai sensi di legge.
2. Apposito Regolamento disciplina l'uso del demanio e del patrimonio della Comunità Montana.

Art. 55

Inventario

1. La Comunità Montana redige un inventario dei beni mobili ed immobili in conformità alle norme vigenti in materia.
2. L'Ufficio di Ragioneria e/o Economato, avvalendosi della collaborazione degli Uffici Comunitari cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso atti che concernono l'acquisizione dei beni stessi, nonché la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi, sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VIII Regolamenti

Art. 56

Regolamenti

1. I Regolamenti previsti dal presente Statuto sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Prima dell'approvazione, gli schemi di regolamento adottati dalla giunta sono depositati per 10 giorni presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito viene data informazione, con avviso pubblico, all'Albo Pretorio della Comunità Montana per eventuali osservazioni.
3. Il Regolamento è pubblicato dopo la definitiva approvazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana.

TITOLO IX Disposizioni finali

Art. 57

Albo Pretorio

1. Nella sede dell'Ente in luogo accessibile al pubblico, è ubicato l'Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario è responsabile della pubblicazione.

Art. 58

Approvazione dello Statuto - Modifiche

1. Lo Statuto e/o Modifiche Statutarie sono approvate con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati all'Ente. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto e/o le Modifiche Statutarie sono approvate se si ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le modifiche o integrazioni agli articoli del presente Statuto sono approvate con le modalità previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, attivando, in ogni caso, forme di consultazione con i comuni membri.

Art. 59

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle Leggi vigenti in materia.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE